

# NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2021

## EVENTI

---

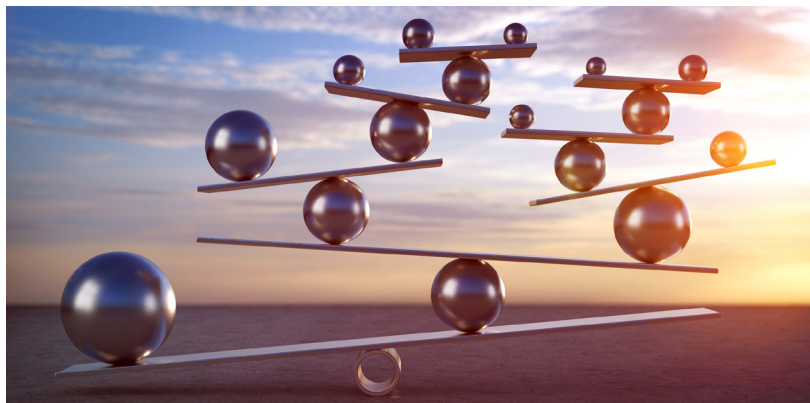


**15.06.2021** **Persone giuridiche e responsabilità da reato: il modello normativo tedesco e quello italiano a confronto**

Ora: 16:00-17:30 - Online su Microsoft Teams

In collaborazione con lo Studio legale BRB, Studio Socio della AHK Italien.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)



**09.06.2021** **Working Group Fiscalità, 2. incontro 2021**

In collaborazione con Studio Rödl & Partner, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* della AHK Italien

**17.06.2021** **Working Group Privacy, 2. incontro 2021**

In collaborazione con Studio Rödl & Partner, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* della AHK Italien

**23.06.2021** **Working Group Compliance, 2. incontro 2021**

In collaborazione con DLA Piper, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* della AHK Italien

Eventi riservati alle aziende socie della AHK Italien  
Ora: 16:00-18:00 - Online su Microsoft Teams

# INDICE

---

## DIRITTO SOCIETARIO

- ITALIA:** Four-Eyes-Principle: limiti giuridici ed operativi. . . . . Pagina **5**
- GERMANIA:** Assemblee societarie e pandemia . . . . . Pagina **5**

## DIRITTO DEL LAVORO

- ITALIA:** Massimale contributivo e dichiarazione del dipendente . . . . . Pagina **6**

## DIRITTO SINDACALE

- ITALIA:** La procedura di repressione antisindacale ai rapporti di collaborazione . Pagina **6**

## TASSAZIONE DELLE IMPRESE

- ITALIA:** Nuovi “cap” per gli aiuti di Stato per l'emergenza Covid-19 . . . . . Pagina **7**
- GERMANIA:** Tribunale di Münster: requisiti rigorosi per la reintegrazione. . . . . Pagina **7**

## MERGERS & ACQUISITIONS

- ITALIA:** La cessione di azienda operante nel mercato del fotovoltaico rispetto alla cessione dell'impianto nella disciplina IVA . . . . . Pagina **8**

## D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

- ITALIA:** Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di Whistleblowing . . . . . Pagina **8**

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

- ITALIA:** Soggezione ad imposta, trasparenza e disposizioni convenzionali. . . . . Pagina **9**

## PREZZI DI TRASFERIMENTO

- ITALIA:** Le Linee Guida OCSE sul transfer pricing delle operazioni finanziarie. . . . . Pagina **9**

## RETAIL & REAL ESTATE

- ITALIA:** Il recesso per gravi motivi dalle locazioni commerciali in tempo di Covid . . . . . Pagina **10**

## DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

- GERMANIA:** Le insidie nei rapporti di posizione per le azioni tedesche . . . . . Pagina **10**

# INDICE

---

## DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

- ITALIA:** Legittimità di risoluzione del contratto per mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita da parte dell'agente ..... Pagina **11**
- GERMANIA:** Divieto di imposizione del prezzo di rivendita ..... Pagina **11**

## DIRITTO DELLA PRIVACY

- ITALIA:** La data protection in Cina, atto secondo. .... Pagina **12**

## TMT – TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY

- ITALIA:** Direttiva DAC 7: i gestori delle piattaforme online diventeranno collaboratori del Fisco ..... Pagina **12**

## DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

- ITALIA:** Proprietà intellettuale e “open science” ..... Pagina **13**
- GERMANIA:** Violazione di un marchio tedesco nell'offerta su Internet. .... Pagina **13**

## APPALTI

- ITALIA:** Project financing a iniziativa privata: la valutazione deve concludersi (sempre) con provvedimento motivato ..... Pagina **14**

## REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

- ITALIA:** Sul concorso formale fra i reati di peculato e di bancarotta fraudolenta . . Pagina **14**

## CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

- ITALIA:** Semestre sospetto e termini d'uso ..... Pagina **15**
- GERMANIA:** Un incrocio pericoloso: il fallimento internazionale incontra il diritto del lavoro ..... Pagina **15**

## ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

- ITALIA:** Imposta di donazione e trust ..... Pagina **16**

## IVA E DAZI

- ITALIA:** Triangolazione all'esportazione – requisiti per la non imponibilità IVA. . . Pagina **16**

## DIRITTO SOCIETARIO

### ITALIA: FOUR-EYES-PRINCIPLE: LIMITI GIURIDICI ED OPERATIVI

Le società straniere che hanno società figlie in Italia spesso decidono di attribuire agli amministratori locali il potere congiunto di gestire e rappresentare la società, attuando in tal modo il c.d. “Four-Eyes-Principle” con la finalità di ridurre il rischio di errori o di abuso. Tuttavia, è necessario considerare che la fonte legale della rappresentanza degli amministratori deriva dalla legge, che presuppone un potere di rappresentanza generale, e non dallo statuto (che può prevedere delle limitazioni). Come anche previsto dalle applicabili norme del Codice Civile e confermato da costante giurisprudenza, nei rapporti esterni ciascun amministratore è titolato a rappresentare la società senza che i limiti statutari siano opponibili ai terzi. Pertanto, eventuali contratti stipulati dagli amministratori in violazione di tali limiti statutari sono e rimangono validi ed impegnano la società. Sotto un profilo operativo è inoltre necessario tenere presente che in caso di poteri attribuiti congiuntamente a più amministratori, tali amministratori dovranno effettivamente - tutti - trovarsi sul territorio italiano anche per il compimento di atti di semplice ed ordinaria amministrazione (come la gestione di un conto corrente bancario ecc.), circostanza che in caso di amministratori impegnati (anche) all'estero può comportare delle difficoltà operative, che possono essere evitate adottando forme di rappresentanza di contenuto diverso.



G. Sposato

## Rödl & Partner

Avv. Gennaro Sposato (LLM) |  
[gennaro.sposato@roedl.com](mailto:gennaro.sposato@roedl.com)  
 Studio partner del Network “Norme & Tributi”  
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

### GERMANIA: ASSEMBLEE SOCIETARIE E PANDEMIA

Con sentenza n. 40 O 46/20 del 10.02.21 il Tribunale di Stoccarda ha confermato un provvedimento d'urgenza che vietava a una GmbH di svolgere un'assemblea straordinaria indetta per il 14.09.20. L'assemblea dei soci era stata convocata con lettera del 10.08.20, che tuttavia non conteneva l'ordine del giorno (OdG). Due dei soci, residenti in Spagna e Israele, avevano chiesto l'OdG, ma senza successo. Solo a seguito della domanda di un provvedimento d'urgenza, l'OdG veniva comunicato 11 giorni prima della data dell'assemblea; esso prevedeva, fra l'altro, la revoca del socio in Israele quale co-amministratore. Causa la pandemia e l'assenza di voli, tale socio non avrebbe potuto giungere nel breve termine, mentre il socio in Spagna avrebbe dovuto rispettare un periodo di quarantena di 14 giorni, pertanto nemmeno lui avrebbe potuto partecipare. Il Tribunale ha deciso che la società avrebbe dovuto tener conto di tali difficoltà, rinunciando a svolgere l'assemblea come programmato. Il Tribunale ha inoltre imputato alla società un comportamento volutamente dilatorio. Anziché indire con largo anticipo l'assemblea comunicando l'OdG, essa avrebbe creato inutili difficoltà ai due soci impedendo loro di prepararsi adeguatamente e organizzarsi per l'assemblea.



K. von Hase

## Luther.

RA Dr. Karl von Hase, Fachanwalt für Handels- und  
 Gesellschaftsrecht | [karl.von.hase@luther-lawfirm.com](mailto:karl.von.hase@luther-lawfirm.com)  
 Studio partner del Network “Norme & Tributi”  
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

## DIRITTO DEL LAVORO

### ITALIA: MASSIMALE CONTRIBUTIVO E DICHIARAZIONE DEL DIPENDENTE

Con il messaggio n. 5062 del 31.12.20, l'INPS ha reso noto che sono in corso controlli "sulla corretta esposizione in UNIFORMI dell'imponibile eccedente il massimale". Per massimale contributivo si intende l'importo limite oltre il quale la retribuzione non è soggetta a contribuzione previdenziale. Tale disciplina è stata prevista dalla c.d. "Riforma Dini" (l. 335/95), che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo della pensione. L'art. 2 co. 18 della citata legge prevede in particolare che il massimale operi per tutti i lavoratori privi di anzianità contributiva all'1.01.96, in qualunque ordinamento previdenziale (comprese eventuali casse professionali), nonché in Paesi convenzionati con l'Italia, che non abbiano in corso domande di riscatto o di accredito figurativo (che determinano la modifica del sistema contributivo). L'errata applicazione del massimale a lavoratori che possono vantare contribuzione precedente al 1996 determina importanti conseguenze: l'INPS procederà al recupero della quota di contributi non versati, applicando interessi e sanzioni. All'atto dell'assunzione il dipendente deve pertanto rilasciare una dichiarazione che attesti di avere o meno percepito contribuzioni di qualunque natura prima del 1.01.96. In assenza di tale statuizione, l'Azienda è infatti tenuta al versamento dell'intera quota mancante, anche quella di spettanza del lavoratore. In ipotesi di dichiarazioni errate e/o false, invece, il datore di lavoro potrà richiedere il rimborso al dipendente della sua quota di spettanza, oltre alle sanzioni pagate.



S. Hein



Avv. e RAin Susanne Hein | [susanne.hein@susannehein.it](mailto:susanne.hein@susannehein.it)  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

## DIRITTO SINDACALE

### ITALIA: LA PROCEDURA DI REPRESSIONE ANTISINDACALE AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

Con decreto n. 8609 del 28.03.21, il Tribunale di Milano ha dichiarato applicabile l'art. 28 l. 300/70 ("Statuto dei Lavoratori") ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa organizzati dal committente ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 81/15. Il giudice non ha ritenuto che l'espressa menzione del datore di lavoro di cui al citato art. 28 costituisca argomento sufficiente per sottrarre alle organizzazioni che operano nell'ambito di rapporti di collaborazione la tutela d'urgenza. Nel caso di specie il giudice ha considerato antisindacale la condotta tenuta dall'amministratore di una società che, attraverso la diffusione di un video messaggio, aveva invitato i propri lavoratori (shopper) ad aderire ad una neocostituita organizzazione sindacale, al solo scopo di stipulare un nuovo accordo collettivo di settore. Secondo il giudice, infatti, la condotta assunta dalla società si pone in contrasto con il precetto dell'art. 17 dello Statuto dei Lavoratori che vieta espressamente di costituire o sostenere, con qualsiasi mezzo, le associazioni sindacali dei lavoratori. Condotta resa ancora più grave dal fatto che il messaggio conteneva anche una descrizione dei rischi e delle possibili ripercussioni a cui sarebbe andata incontro la società, con conseguenze sui singoli rapporti di lavoro, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale. Secondo il giudice, così facendo, la società, non solo ha tentato di indirizzare i lavoratori verso una determinata associazione ma ha di fatto avuto l'opportunità di conoscere i nominativi di coloro che avevano seguito le proprie indicazioni e di chi, al contrario, le aveva disattese.



V. De Luca



E. Cannone



Avv. Vittorio De Luca | [vittorio.deluca@delucapartners.it](mailto:vittorio.deluca@delucapartners.it)  
Avv. Elena Cannone | [elena.cannone@delucapartners.it](mailto:elena.cannone@delucapartners.it)

## TASSAZIONE DELLE IMPRESE

### ITALIA: NUOVI "CAP" PER GLI AIUTI DI STATO PER L'EMERGENZA COVID-19

Il Decreto Sostegni (D.L. 41/21), in fase di conversione, ha introdotto le modifiche apportate lo scorso febbraio dalla Commissione Europea al Temporary Framework in tema di aiuti di Stato. In particolare, la scadenza è stata prolungata al 31.12.21, mentre il "cap" per impresa previsto per gli aiuti di importo limitato (Sezione 3.1) è stato innalzato a 1,8 milioni di Euro (rispetto a 0,8 milioni di Euro). Di rilievo la possibilità per le imprese di poter fruire anche degli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti (Sezione 3.12), sostenuti nel periodo 1.03.20 – 31.12.21, fino ad un max di 10 milioni di Euro. Aiuti cumulabili con il "cap" di 1,8 milioni, per un totale di 11,8 milioni di Euro. Tale facoltà è concessa a condizione che l'impresa - unica ex regolamento de minimis - abbia subito nel periodo di riferimento (e.g. 2020) una perdita di fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019 e che la compensazione non superi il 70% (90% per le piccole imprese) dei costi fissi non coperti da ricavi, o delle perdite. Le imprese che soddisfano detti presupposti potranno chiedere, mediante apposita autocertificazione, la riqualifica degli aiuti dalla Sezione 3.1 alla 3.12 incrementando il plafond dei ristori. Le modalità attuative verranno disciplinate tramite apposito decreto.



H. Hilpold



G. Frigerio

**bureauPlattner**

Dott. Hannes Hilpold | [hannes.hilpold@bureauplattner.com](mailto:hannes.hilpold@bureauplattner.com)  
Dott. Giorgio Frigerio | [giorgio.frigerio@bureauplattner.com](mailto:giorgio.frigerio@bureauplattner.com)

### GERMANIA: TRIBUNALE DI MÜNSTER: REQUISITI RIGOROSI PER LA REINTEGRAZIONE

Il Tribunale tributario di Münster ha esaminato il seguente caso: l'attore aveva compilato la sua dichiarazione dei redditi 2017 senza l'assistenza di un commercialista. Nel quadro dei redditi da locazione, nella categoria ammortamento per usura, aveva segnato con crocetta "come nel 2016". Inoltre, sempre nella categoria ammortamento per usura, aveva inserito negli spazi "spese" e "somma delle spese" rispettivamente 2.286 Euro. In realtà queste erano ulteriori spese che avrebbero dovuto essere aggiunte all'importo di ammortamento. Nel seguente accertamento l'ufficio imposte portò in detrazione solo 752 Euro quale ammortamento annuale (come nel 2016) ed espone nelle spiegazioni che l'ammortamento era stato calcolato in base ai dati memorizzati nel sistema. L'attore faceva domanda di reintegrazione nello stato precedente e presentava ricorso dopo la scadenza del termine per la sua presentazione. L'ufficio imposte respingeva il ricorso in quanto inammissibile e anche la domanda di reintegrazione. Anche l'azione giudiziaria è stata respinta (FG Münster, sentenza del 9.03.21 - 6 K 1900/19 E): il termine per il ricorso è scaduto con colpa dell'attore. La sua colpa, inoltre, non viene meno per mancanza di una motivazione da parte dell'ufficio imposte. La segnalazione secondo cui l'ammortamento è stato calcolato in base ai dati memorizzati è sufficiente. L'ufficio imposte non era obbligato a motivare ulteriormente il mancato riconoscimento dei 2.286 Euro.



A. Pensovecchio



STEUERBERATER  
RECHTSANWÄLTE  
WIRTSCHAFTSPRÜFER

Avv. e RAin Anna Pensovecchio | [a.pensovecchio@mader-stadler.de](mailto:a.pensovecchio@mader-stadler.de)  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

## MERGERS & ACQUISITIONS

### ITALIA: LA CESSIONE DI AZIENDA OPERANTE NEL MERCATO DEL FOTOVOLTAICO RISPETTO ALLA CESSIONE DELL'IMPIANTO NELLA DISCIPLINA IVA

Ai fini IVA è nettamente distinta la cessione di un'azienda o ramo d'azienda (c.d. asset deal) operante nel settore del fotovoltaico, rispetto alla cessione di uno o più impianti fotovoltaici strumentali all'attività dell'azienda stessa. Nel primo caso si realizza un'operazione "fuori campo" IVA, senza il pagamento dell'imposta, mentre nel secondo caso, la cessione porta al pagamento dell'imposta, sebbene agevolata, del 10% del valore dell'impianto. Per distinguere operativamente le due discipline, si considera cessione d'azienda (o di un ramo d'azienda) la cessione del complesso dei beni materiali o immateriali organizzati fra di loro per fini produttivi. La cessione includerà, dunque, l'impianto fotovoltaico ed altri assets (es. crediti, autorizzazioni varie, diritti reali, ecc.) collegati fra loro per l'attività di produzione di energia. È richiesto, inoltre, che l'acquirente subentri al cedente nello svolgimento dell'attività di produzione di energia con la volturazione delle rispettive autorizzazioni.

Nel secondo caso, la cessione dell'impianto porta solamente al trasferimento della proprietà dello stesso senza le autorizzazioni relative allo svolgimento dell'attività di produzione di energia elettrica. L'ipotesi classica è quella della cessione dell'impianto ad una società di leasing che, con un contratto di leasing finanziario, finanzia l'operazione.



C. Andreatta



S. Andreasi

### PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale  
Sozialität für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung

Dott. Claudio Andreatta | [claudio.andreatta@data.bz.it](mailto:claudio.andreatta@data.bz.it)Dr.ssa Stefania Andreasi | [stefania.andreasi@data.bz.it](mailto:stefania.andreasi@data.bz.it)

## D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

### ITALIA: DELEGA AL GOVERNO PER LA MODIFICA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

Il 19 aprile scorso, il Senato ha approvato la Legge di delegazione europea 2019/2020, nell'ambito della quale, tra l'altro, il Parlamento ha stabilito i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nel dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937, in materia di Whistleblowing.

Si segnala che l'ambito di applicazione è più ampio rispetto a quanto ora previsto ai sensi del D.Lgs. 231/01, posto che la direttiva riguarda la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ivi comprese, a titolo esemplificativo, violazioni in materia di radioprotezione e sicurezza nucleare, nonché violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.

In particolare, la Legge di delegazione prevede che l'attuazione della direttiva assicuri un alto grado di protezione, oltre che ai soggetti segnalanti, ai loro facilitatori e terzi connessi che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, nonché ai soggetti giuridici di cui le persone segnalanti sono proprietarie, per cui lavorano o a cui sono altrimenti connesse in un contesto lavorativo.



R. Di Vieto



D. Ghedi

Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati  
studio di consulenza  
tributaria e legale

Avv. Roberta Di Vieto | [roberta.di.vieto@studiopirola.com](mailto:roberta.di.vieto@studiopirola.com)Avv. Daniele Ghedi | [daniele.ghedi@studiopirola.com](mailto:daniele.ghedi@studiopirola.com)

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ITALIA: SOGGEZIONE AD IMPOSTA, TRASPARENZA E DISPOSIZIONI CONVENZIONALI

L'Agenzia delle Entrate, con la recente risposta a interpello n. 258/21, ha confermato che un soggetto estero che percepisce redditi di fonte italiana tramite un ente estero fiscalmente trasparente - il quale non è, pertanto, qualificabile come "persona residente" ai fini convenzionali - può godere delle aliquote ridotte previste dalla Convenzione contro le doppie imposizioni qualora sia soggetto passivo d'imposta nel proprio Paese di residenza (liable to tax) pur non assolvendo ivi concretamente l'imposta (subject to tax) per via di esenzioni legislative.

Il caso esaminato dall'Amministrazione finanziaria riguardava la distribuzione di dividendi da società italiane a un fondo di investimento elvetico fiscalmente trasparente che era partecipato da una fondazione (beneficiaria dei proventi) qualificabile come soggetto passivo d'imposta in Svizzera sebbene ivi beneficiante di un regime di esenzione.

Il responso dell'Agenzia delle Entrate appare in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, sebbene non si possa omettere di rilevare che vi siano state altresì alcune pronunce della Cassazione che hanno, invece, subordinato il godimento dei benefici convenzionali all'effettivo assoggettamento ad imposta dei redditi nel Paese di residenza del percipiente.



P. Pagani

**HAGER & PARTNERS**

Dott. Paolo Pagani | [paolo.pagani@hager-partners.it](mailto:paolo.pagani@hager-partners.it)  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

## PREZZI DI TRASFERIMENTO

### ITALIA: LE LINEE GUIDA OCSE SUL TRANSFER PRICING DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE

A febbraio 2020 è stato pubblicato dall'OCSE il documento "Transfer pricing guidance on financial transactions", da tempo atteso a livello internazionale. Sino al 2020, in Italia gli unici riferimenti sul tema erano generici ed inclusi nella circolare dell'Agenzia delle Entrate del 1980.

In particolare al fine di individuare il tasso arm's length dei finanziamenti, è necessario applicare il metodo del confronto di prezzo (CUP), tenendo in particolare considerazione, ai fini dell'analisi di comparabilità, il merito creditizio.

Il metodo CUP deve applicarsi anche per l'analisi delle garanzie finanziarie, a fronte delle quali il beneficiario giova di un incremento del merito creditizio ovvero di una riduzione dei costi di finanziamento. Nel momento in cui la garanzia fornita dal gruppo consenta alla beneficiaria di aumentare la capacità di indebitamento, sarà invece necessario qualificare l'importo incrementale del debito assunto dalla beneficiaria - grazie alla garanzia - quale apporto di capitale dal garante.

Inoltre, ai fini del cash pooling, la remunerazione del pooler deve necessariamente essere correlata alle funzioni svolte ed ai rischi assunti per gestire la liquidità di Gruppo, a seconda che siano svolte solo funzioni di coordinamento oppure siano assunti specifici rischi.



G. Doneddu

Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati  
studio di consulenza  
tributaria e legale

Dott. Guido Doneddu, Partner | [guido.doneddu@studiopirola.com](mailto:guido.doneddu@studiopirola.com)

PAGINA

9

**RETAIL & REAL ESTATE****ITALIA: IL RECESSO PER GRAVI MOTIVI DALLE LOCAZIONI COMMERCIALI IN TEMPO DI COVID**

Il recesso del conduttore dal contratto di locazione commerciale è regolato dall'art. 27 l. 392/78. In virtù di tale norma, le parti possono pattuire un "recesso libero", cioè senza alcuna giustificazione, da esercitarsi con un preavviso di sei mesi. In assenza di tale clausola, il conduttore ha la facoltà di recedere dal contratto solo se sussistono "gravi motivi". Secondo la giurisprudenza, essi sono i "fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto contrattuale e tali da rendere oltremodo gravosa la prosecuzione del rapporto stesso". Anche in tal caso è previsto un preavviso di sei mesi. Al momento non sono ancora disponibili provvedimenti giurisprudenziali relativi alla possibilità di recedere per gravi motivi dal contratto di locazione a causa del Covid-19. La questione non è, tuttavia, di facile soluzione. Infatti non vi è dubbio che, rispetto ai contratti conclusi prima del febbraio 2020, la diffusione del Covid-19 fosse estranea alla volontà del conduttore, nonché imprevedibile e sopravvenuta. Tuttavia l'impatto economico del Covid è stato diverso da settore commerciale a settore commerciale e, inoltre, alcuni conduttori hanno ricevuto benefici fiscali relativi ai canoni riferiti al periodo marzo-maggio 2020 ed anche ai mesi di ottobre-dicembre 2020, il che potrebbe far venir meno il requisito della gravosità della prosecuzione del rapporto. Pertanto occorre considerare caso per caso la singola posizione del conduttore per valutare la sussistenza dei gravi motivi, sperando che le prime sentenze sul punto aiutino a fare chiarezza.

**COCUZZA & ASSOCIATI**

Studio Legale

Avv. Patrizio Cataldo | [pcataldo@cocuzzaeassociati.it](mailto:pcataldo@cocuzzaeassociati.it)  
 Rechtsanwältin – Avv. Eva Knickenberg-Giardina |  
[eknickenberg@cocuzzaeassociati.it](mailto:eknickenberg@cocuzzaeassociati.it)



P. Cataldo



E. Knickenberg-Giardina

**DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO****GERMANIA: LE INSIDIE NEI RAPPORTI DI POSIZIONE PER LE AZIONI TEDESCHE**

Chiunque detenga diritti di voto su azioni di un emittente tedesco che sono ammesse alla negoziazione su un mercato organizzato in Germania o nello SEE deve segnalare il raggiungimento, il superamento o l'abbassamento di determinate soglie di segnalazione (a partire dal 3%) sia alla BaFin sia all'emittente entro 4 giorni di negoziazione. In seguito l'emittente deve pubblicare queste informazioni. Devono essere presi in considerazione anche i diritti di voto trasmessi tramite alcuni strumenti finanziari (ad es. swap o opzioni). L'attribuzione multipla dei diritti di voto, consentita in determinate circostanze, è ammessa in particolare in caso di relazioni di gruppo, di garanzia, fiduciarie e di procura e di comportamenti prestabiliti. La notifica alla BaFin ora deve essere effettuata attraverso la sua piattaforma di segnalazione e pubblicazione. Di recente, le violazioni dell'obbligo di segnalazione sono state più volte severamente sanzionate. I partecipanti al mercato dei capitali, pertanto, dovrebbero informarsi per tempo in merito a tali obblighi di segnalazione e adottare le misure necessarie. Le disposizioni si basano principalmente sulla Direttiva 2004/109/CE (Direttiva Transparency) e sono state recepite nel diritto tedesco nei §§ 33 ss. della WpHG. A tale riguardo, nelle sue linee guida per gli emittenti, la BaFin ha pubblicato numerosi suggerimenti pratici.



H. von Livonius



M. Harris

**K&L GATES**

Dr. Hilger Von Livonius, Partner, Munich |  
[hilger.livonius@klgates.com](mailto:hilger.livonius@klgates.com)  
 Michael Harris, Senior Transaction Lawyer, Munich |  
[michael.harris@klgates.com](mailto:michael.harris@klgates.com)

## DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

### ITALIA: LEGITTIMITÀ DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI VENDITA DA PARTE DELL'AGENTE

Con l'ordinanza del 15.04.21, n. 10025, la Suprema Corte è stata chiamata a decidere sulla legittimità della risoluzione del contratto di agenzia per il mancato raggiungimento da parte dell'agente degli obiettivi minimi di vendita, contenuti all'interno della clausola risolutiva espressa, e sulla conseguente richiesta di condanna della preponente al pagamento dell'indennità di mancato preavviso e di cessazione del rapporto ex art. 1751.

La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso non avendo l'agente adeguatamente contestato la ratio decidendi della sentenza impugnata relativa alla legittimità della clausola risolutiva espressa e ha pertanto confermato la sentenza della Corte d'Appello, non rilevando invece né il comportamento dell'azienda che abbia tollerato il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte degli altri agenti né la difficoltà di raggiungimento degli obiettivi, quali fatti utilizzati dall'agente a sostegno delle proprie argomentazioni difensive.



F. Toffoletto



V. Rovere

 lus Laboris Italy Global HR Lawyers  
**Toffoletto De Luca Tamajo**

Avv. Franco Toffoletto, Managing Partner |  
sft@toffolettodeluca.it  
Avv. Valentina Rovere, Associate |  
sft@toffolettodeluca.it

### GERMANIA: DIVIETO DI IMPOSIZIONE DEL PREZZO DI RIVENDITA

È considerata una grave violazione della disciplina antitrust europea, punibile con pesanti multe, l'esercitare influenza, da parte del fornitore, sui prezzi di rivendita applicati dai suoi rivenditori. In particolare, è illecito minacciare di interrompere le forniture affinché il rivenditore non applichi prezzi inferiori rispetto a quelli raccomandati. Con sentenza dell' 8.07.20 (R.G. n. VI-U (Kart) 3/20) la Corte d'Appello di Düsseldorf ha dovuto decidere in merito a una controversia sollevata da un rivenditore online nei confronti di un produttore. Il rivenditore vendeva regolarmente i prodotti al di sotto del prezzo di vendita raccomandato. Il produttore lo aveva informato che considerava discutibile questa prassi commerciale, invitandolo a rivedere la sua politica dei prezzi, altrimenti avrebbe fatto meglio a concentrarsi su altri produttori. Poiché la comunicazione è rimasta senza esito, il produttore ha chiuso il rapporto contrattuale. L'azione giudiziaria per risarcimento danni promossa dal rivenditore è stata respinta. I giudici hanno innanzitutto ritenuto che non fosse stato concluso alcun accordo relativo a prezzi di rivendita più alti; inoltre le affermazioni del produttore non implicavano alcuna sorta di illecita pressione, in quanto il produttore non aveva minacciato di chiudere il rapporto al fine di ottenere un aumento dei prezzi, ma aveva espresso dei dubbi sulla politica dei prezzi del rivenditore. Secondo il Tribunale la sospensione delle forniture è lecita, a meno che non venga prospettato di riprenderle se il rivenditore alza di nuovo i prezzi.



R. Budde

**C/M/S**

Law . Tax

Dr. Robert Budde | robert.budde@cms-hs.com

## DIRITTO DELLA PRIVACY

### ITALIA: LA DATA PROTECTION IN CINA, ATTO SECONDO

Secondo quanto riporta il DigiChina Cyber Policy Center della Stanford University, il Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo (NPC) cinese avrebbe rilasciato in pubblica consultazione la seconda bozza della Personal Information Protection Law (PIPL). Il nuovo PILP mostreerebbe un notevole allineamento con le tendenze internazionali nella protezione dei dati personali, in particolare con il GDPR. Per fare qualche esempio, il draft dell'art. 57 prevede, per le piattaforme, l'istituzione di un organismo indipendente, (formato prettamente da membri esterni all'infrastruttura del titolare, avente lo scopo di supervisionare il corretto trattamento dei dati personali), insieme al divieto di intrattenere rapporti con soggetti che abbiano violato la normativa sui dati ed all'obbligo di periodica reportistica. L'art. 41, a sua volta, prevede il divieto di fornire informazioni ad organizzazioni giudiziarie di Paesi esteri senza la previa autorizzazione dell'organo nazionale interno. Il testo della seconda bozza prevede altresì la creazione di un dipartimento statale per la sicurezza informatica, avente lo scopo di fornire dettagli tecnici e precisazioni sull'applicazione della legge organica (CAC). Da ultimo, tramite la stesura dell'art. 49, viene disciplinata la privacy post mortem del singolo interessato, attraverso il riconoscimento dei diritti in capo ai parenti più prossimi.



C. Benvenuto

# Rödl & Partner

Avv. Chiara Benvenuto, Associate |  
[chiara.benvenuto@roedl.com](mailto:chiara.benvenuto@roedl.com)  
 Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

## TMT – TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY

### ITALIA: DIRETTIVA DAC 7: I GESTORI DELLE PIATTAFORME ONLINE DIVENTERANNO COLLABORATORI DEL FISCO

Il 25.03.21 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la c.d. "DAC 7" – Direttiva (UE) 2021/514 – che modifica le regole in materia di scambio di informazioni e di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri della UE.

A decorrere dal 1.01.23 i gestori delle piattaforme digitali saranno obbligati a comunicare alle Amministrazioni finanziarie competenti dei vari Paesi dell'UE una serie di dati reddituali relativi ai venditori e alle operazioni di locazione di beni immobili, erogazione di servizi personali, vendita di beni e locazione di mezzi di trasporto da questi effettuate per il tramite dei loro portali.

Le singole autorità fiscali competenti di uno o più Paesi UE coinvolti nella realizzazione delle predette operazioni potranno partecipare alle attività di verifica, sia intervistando i soggetti coinvolti nelle operazioni sia esaminando i documenti insieme ai funzionari dello Stato nel quale vengono svolte le suddette verifiche (c.d. "verifiche congiunte").

L'obiettivo perseguito dalla UE è quello di rafforzare la trasparenza dei flussi informativi tra i Paesi e rendere più efficace la collaborazione tra i big tech del web e le autorità fiscali.



R. De Piro

MORRI  
ROSSETTI

Dott.ssa Roberta De Piro | [Roberta.DePiro@MorriRossetti.it](mailto:Roberta.DePiro@MorriRossetti.it)

## DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

### ITALIA: PROPRIETÀ INTELLETTUALE E "OPEN SCIENCE"

La pandemia in atto ha riaperto la discussione su uno dei temi più rilevanti nel rapporto tra pubblicazioni scientifiche e tutela del diritto d'autore. Infatti, negli ordinamenti giuridici europei diviene sempre più rilevante il tema della c.d. "open science". Con tale termine ci si riferisce ad una comunità scientifica finalizzata alla condivisione di dati, protocolli, software, pubblicazioni e tecnologie nell'interesse pubblico generale, con conseguente compressione del diritto d'autore. Tale strategia, già adottata da importanti Paesi europei come la Germania, è incentrata sulla messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni scientifiche di interesse generale. In Italia, già nel 2016, l'Associazione italiana per la promozione della "scienza aperta", ha elaborato una proposta di modifica della legge sul diritto d'autore che prevede la necessità di mettere a disposizione della comunità scientifica le opere di ricerca che siano state finanziate con fondi pubblici. La tendenza verso la c.d. "open science" è stata, peraltro, oggetto di una recentissima pronuncia del Tribunale di Colonia (12.05.21), che ha negato la tutela del diritto d'autore con riferimento ad uno studio pubblicato da un ente di ricerca tedesco in considerazione della natura pubblica dell'ente e dell'importanza dell'opera scientifica pubblicata. Appare dunque evidente come nell'ambito scientifico vi sia una sempre più marcata tendenza a tutelare la conoscenza generale delle ricerche rispetto alla tutela del diritto d'autore.



D. Bracchi



M. Secchi

**AG**  
**AGNOLI E GIUGGIOLI**  
STUDIO LEGALE

Avv. Daniele Bracchi | [daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it](mailto:daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it)  
Avv. Marco Secchi | [marco.secchi@agnoli-giuggioli.it](mailto:marco.secchi@agnoli-giuggioli.it)  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

### GERMANIA: VIOLAZIONE DI UN MARCHIO TEDESCO NELL'OFFERTA SU INTERNET

È possibile, agendo in un Paese, violare un marchio protetto in un altro Paese? In linea di massima no. La tutela del marchio si ha solo nel Paese in cui è protetto. Ma dipende dal caso, soprattutto su Internet. A Francoforte si doveva decidere in merito ad un'offerta di abbigliamento pubblicata in inglese. Il fornitore, insediato in Irlanda del Nord, stando al suo sito forniva "in tutto il mondo" con pagamento in sterline. I capi erano contrassegnati con un marchio protetto solo in Germania. Il titolare del marchio ha ordinato la merce, al fine di verificare se venisse fornita in Germania, e l'ha ricevuta prontamente, anche se dietro pagamento di considerevoli spese di spedizione. Successivamente egli promuoveva azione a Francoforte avverso il fornitore. Si poteva agire in giudizio in Germania, e a Francoforte? Quale diritto applicare? Il marchio tedesco era stato contraffatto tramite azioni commesse prevalentemente all'estero? Il Tribunale ha accolto sostanzialmente l'istanza e ha confermato la competenza dei tribunali tedeschi: "Internet" da solo non era sufficiente, ma un'offerta "in tutto il mondo" e in inglese, ossia in una lingua compresa anche in Germania, era sufficiente a creare un legame con il territorio tedesco. Poiché i capi contrassegnati con il marchio erano stati inviati in Germania – seppure dietro ordine del titolare del marchio – ricorrevano gli estremi di un'azione lesiva in Germania (Corte d'Appello di Francoforte/Meno, Sentenza 6 U 273/19 del 11.03.21).



K. Bott

**GW** Graf von Westphalen

RA Dr. Kristofer Bott | [k.bott@gvw.com](mailto:k.bott@gvw.com)

## APPALTI

### ITALIA: PROJECT FINANCING A INIZIATIVA PRIVATA: LA VALUTAZIONE DEVE CONCLUDERSI (SEMPRE) CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO

Con delibera del 21.04.21, n. 329, l'ANAC ha chiarito che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a concludere i procedimenti di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata presentate dagli operatori economici, tramite l'adozione di un provvedimento amministrativo espresso e motivato, sia nei casi di valutazione positiva che negativa.

Si tratta di un importante chiarimento per gli operatori economici perché assicura che le proposte presentate vengano prese in considerazione dalle Pubbliche Amministrazioni, così garantendo anche una maggiore trasparenza sugli esiti dell'istruttoria condotta e, dunque, una tutela di carattere generale per i privati.

L'Autorità interviene anche sugli obblighi di trasparenza rilevando che, poiché a legislazione vigente non sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione degli atti citati, è importante garantirne la pubblicità come "Dati Ulteriori" nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti web istituzionali.

L'obbligo di pubblicazione costituisce un importante strumento a presidio degli operatori economici del settore che possono così verificare l'operato dell'Amministrazione in una materia a forte impatto economico come il project financing.



A. Romano

**SATTA ROMANO & ASSOCIATI**  
www.sattaromano.it

Avv. Anna Romano | [segreteria@sattaromano.it](mailto:segreteria@sattaromano.it)

## REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

### ITALIA: SUL CONCORSO FORMALE FRA I REATI DI PECULATO E DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA

La Sezione VI penale della Cassazione, con sentenza n. 14402 del 16.04.21, si è occupata del caso dell'amministratore unico di una società partecipata interamente da un Comune, condannato, fra gli altri, per i reati di peculato e bancarotta fraudolenta per distrazione. Sul presupposto che il fatto storico (l'appropriazione di 1.029.737 Euro) sarebbe lo stesso nel peculato e nella bancarotta fraudolenta (con la differenza che la dichiarazione di fallimento costituisce la condizione obiettiva di punibilità del secondo reato), il ricorrente ha eccepito la violazione del principio del ne bis in idem. La Suprema Corte, nel respingere tale impostazione, perviene alla conclusione che il peculato si differenzia rispetto alla bancarotta fraudolenta prefallimentare per distrazione sia per struttura sia per offensività, potendo, quindi, concorrere fra di loro. In particolare, vengono in rilievo, oltre al differente interesse tutelato, la mancanza di una condizione di punibilità che, nel reato fallimentare, rende solo eventuale che la condotta appropriativa sfoci in bancarotta, ed il tempo in cui il reato si consuma, essendo il peculato un reato istantaneo rispetto al quale non rileva la condotta riparativa.



K. Pfeifer

Rechtsanwaltssozietät

**BRANDSTÄTTER**

Studio legale associato

Avv. Karl Pfeifer | [karl.pfeifer@brandstaetter.it](mailto:karl.pfeifer@brandstaetter.it)

## CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

### ITALIA: SEMESTRE SOSPETTO E TERMINI D'USO

In un'interessante sentenza (19.02.21, n. 4482) la Corte di Cassazione affronta alcuni degli argomenti principali in tema di azione revocatoria fallimentare: la consecuzione tra le procedure (che è in grado di retrodatare il c.d. semestre sospetto, ossia il semestre entro il quale i pagamenti eseguiti dall'impresa fallita possono essere revocati) e il rispetto dei "termini d'uso" (che è astrattamente idoneo a esonerare tali pagamenti dall'azione revocatoria). La Corte ha chiarito che – nel caso di una società ammessa ad amministrazione controllata cui poi segue l'amministrazione straordinaria – il semestre sospetto può ben farsi decorrere dalla data del decreto (ma non da quella della semplice domanda) di ammissione all'amministrazione controllata, nonostante tale procedura non presupponga lo stato di insolvenza ma solo uno stato di temporanea difficoltà dell'impresa che vi fa ricorso. La Corte ha inoltre specificato che i termini d'uso dei pagamenti possono anche essere modificati dalle parti durante il rapporto di fornitura, ma l'esenzione dall'azione revocatoria non può essere intesa come funzionale a estendere la tutela al di là dei casi di normale consuetudine, poiché se così fosse la norma si presterebbe a facili meccanismi di approfittamento della situazione di difficoltà del debitore. Nel caso di specie, si era affermata tra le parti dapprima una modalità di pagamento alla consegna e poi una modalità di pagamento anticipata al momento dell'ordine.



S. Grigolli



G. Mancini

GRIGOLLI  PARTNER  
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE

RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli |  
stephan.grigolli@grigollipartner.it  
Avv. Giuseppe Mancini |  
giuseppe.mancini@grigollipartner.it

### GERMANIA: UN INCROCIO PERICOLOSO: IL FALLIMENTO INTERNAZIONALE INCONTRA IL DIRITTO DEL LAVORO

Casi di fallimento internazionali comportano sempre particolari questioni. Ad esempio, quando il fallito ha dei dipendenti che lavorano all'estero, in particolare in altri Stati membri dell'Unione europea. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 848 del 2015, è prevista una particolare tutela per i dipendenti assunti all'estero e il cui rapporto di lavoro sia regolato da un diritto diverso da quello applicabile al fallimento.

Il principio generale è che il diritto applicabile sia quello dello Stato in cui è stata aperta la procedura fallimentare (art. 7 co. 1 del Regolamento). Invece, per quanto riguarda i rapporti di lavoro, gli effetti della procedura di insolvenza sul contratto e sul rapporto di lavoro sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato applicabile al contratto di lavoro. Ad esempio, il curatore di una società tedesca, dichiarata fallita in Germania e che ha dipendenti in Italia (con rapporto di lavoro regolato dal diritto italiano) si troverà a fronteggiare il problema di gestire tali rapporti di lavoro secondo il diritto italiano. Dunque, con grandi differenze riguardo a molteplici aspetti: cessazione del rapporto di lavoro, indennizzi, TFR (non esistente in Germania), patti di non concorrenza post contrattuali. Scarna la giurisprudenza sul punto, ma si tratta di un problema da non sottovalutare per la ristrutturazione dell'azienda.



A. Seitz



F. Sali



STEUERBERATER  
RECHTSANWÄLTE  
WIRTSCHAFTSPRÜFER

RA Alexander Seitz, LL.M. Eur. |  
a.seitz@mader-stadler.de  
RA e Avv. Fabio Sali, LL.M. Eur. |  
f.sali@mader-stadler.de  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

## ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

### ITALIA: IMPOSTA DI DONAZIONE E TRUST

Con sentenza del 30.03.21, n. 8719/5, la Corte di Cassazione ha assunto una posizione nettamente differente da quella sostenuta dall'Agenzia delle Entrate. In questa sentenza, infatti, la Corte ha stabilito che l'imposta di donazione sui beni conferiti in un trust si applica solo quando il trustee trasferisce effettivamente ai beneficiari del trust i beni vincolati. È solo in quel momento, e non nel momento della costituzione del trust, che si verifica un effettivo incremento patrimoniale in capo ai beneficiari.

La Suprema Corte ha, inoltre, sottolineato che l'atto istitutivo del trust, con cui si sottopongono determinati beni a determinati vincoli, deve essere concepito come atto funzionale e prodromico al successivo trasferimento degli stessi beni a favore dei beneficiari.



M. Petrucci



RP Legal &amp; Tax

Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci |  
marco.petrucci@rplt.it

## IVA E DAZI

### ITALIA: TRIANGOLAZIONE ALL'ESPORTAZIONE – REQUISITI PER LA NON IMPONIBILITÀ IVA

L'art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72 prevede la non imponibilità ai fini IVA delle esportazioni dirette nonché delle c.d. operazioni triangolari extracomunitarie, caratterizzate dall'intervento di un soggetto (promotore) che si pone sia quale acquirente del primo cedente nazionale sia quale cedente nei confronti del cessionario extra-UE, destinatario finale dei beni.

Le due cessioni sono non imponibili IVA se: (i) i beni vengono trasportati o spediti fuori dal territorio della UE, (ii) il trasporto o la spedizione dei beni all'estero sono a cura o a nome del primo cedente, anche se per incarico del proprio cessionario, (iii) il promotore della triangolazione ed il cessionario extra-UE non acquisiscono la disponibilità dei beni all'interno del territorio nazionale.

Per quanto riguarda la prova dell'esportazione, la non imponibilità dell'operazione è legata alla circostanza che il trasporto dei beni fuori dall'UE sia curato direttamente dal cedente, indipendentemente da chi curi l'operazione ai fini doganali; l'operazione potrà quindi essere non imponibile IVA indipendentemente dal fatto che la bolletta di esportazione sia intestata al promotore.



S. Amoroso

**STUDIO ASSOCIATO AMOROSO**

Dott. Stefano Amoroso |  
stefano.amoroso@studioamoroso.it

## NOTE LEGALI

---



Deutsch-Italienische  
Handelskammer  
Camera di Commercio  
Italo-Germanica



DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

### CONTATTI:

Team "Norme & Tributi"

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: [recht@ahk.it](mailto:recht@ahk.it)

### CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

*Copyright immagini: Fotolia*

### INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail ([privacy@ahk.it](mailto:privacy@ahk.it)), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).